

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

SEZ. IV-TER - R.G. N. 9004/2023

MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse di **DARIO MOLINARI** (C.F. MLNDRA68S03H501S), nato a Roma il 3 novembre 1968 e residente in Via Panisperna 252 (RM) rappresentato e difeso in virtù della procura depositata con modalità telematiche unitamente al presente atto, dagli Avv.ti **Aurora Donato** (C.F. DNTRRA84M58H501O; pec auroradonato@ordineavvocatiroma.org) e **Bartolo Mancuso** (C.F.MNCBTL78L05A638L; pec bartolomancuso@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Via Faà Di Bruno 15 (00195), con richiesta di ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: pec bartolomancuso@ordineavvocatiroma.org; fax 0637514608;

- ricorrente -

contro

- **FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura generale dello Stato;
- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIPAM)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura generale dello Stato;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del presidente e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura generale dello Stato;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del presidente e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura generale dello Stato;
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro *p.t.*, con l'Avvocatura generale dello Stato;
- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *p.t.*, con l'Avvocatura generale dello Stato;

- **MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**, in persona del Ministro *p.t.*, con l'Avvocatura generale dello Stato;

- **AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura generale dello Stato;

- *resistenti* -

e nei confronti di

- **ORNELLA CAMMARATA** (C.F. CMMRL81S68C342M), nata ad Enna il 28 novembre 1981 e residente in Roma, Via Nomentana n. 569;

- **KAREN DE MICO** (C.F. DMCKRN92C50H501F), con l'Avv. Elisabetta Esposito;

- *controinteressate* -

per l'annullamento,

- dei verbali n. 15 del 25 ottobre 2022 e n. 28 del 17 gennaio 2023, nella parte in cui, nel determinare ulteriori criteri di valutazione dei titoli dei candidati, viene disposta l'attribuzione di un solo punto a coloro che sono in possesso di una Laurea triennale e di una Laurea specialistica/magistrale;

- per quanto occorrer possa, della risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, allegata al verbale n. 28 del 17 gennaio 2023, al quesito formulato dalla Commissione esaminatrice in relazione all'attribuzione del punteggio delle Lauree, previsto dall'art. 7, comma 3, del bando di concorso, e del/i verbale/i di valutazione dei titoli del Dott. Dario Molinari e degli eventuali allegati, ancorché non conosciuti;

per l'annullamento degli atti già impugnati con ricorso introduttivo, e dunque

- della graduatoria finale e della graduatoria dei vincitori concorso pubblico per il Codice ECO, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), pubblicata il 19 aprile 2023, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio di 25,875 anziché di 27,625;

- del questionario della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti situazionali n. 35 e n. 40;

- *in parte qua* e per quanto occorrer possa, del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021);
- *in parte qua* e per quanto occorrer possa, del verbale o dei verbali della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto per il Codice ECO con particolare riferimento a quelli relativi all'eventuale predeterminazione/specificazione o simili dei criteri di attribuzione di punteggio ai titoli, per quanto non ancora nella disponibilità del ricorrente;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

* * *

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 20 giugno 2023 e al quale si rinvia per quanto già esposto in fatto e in diritto, il Dott. Dario Molinari contesta il mancato riconoscimento di un ulteriore punto ai tre titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso (una Laurea Specialistica in Scienze economico-aziendali, una Laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale e una Laurea Magistrale in Giurisprudenza) e di complessivi 0,75 punti ai quesiti situazionali n. 35 e n. 40 della prova scritta, con i quali otterrebbe un punteggio totale pari a 27,625, salendo dalla posizione n. 1062, attualmente ricoperta come idoneo non vincitore con un punteggio di 25,875, a una posizione compresa tra la n. 281 e la n. 332 della graduatoria definitiva, come vincitore del concorso.

In via incidentale, il ricorrente ha inoltre chiesto l'annullamento del mancato accoglimento dell'istanza di accesso agli atti, presentata il 10 maggio 2023, con cui si richiedevano, tra gli altri, i verbali di insediamento della Commissione esaminatrice del concorso, quelli relativi all'eventuale predeterminazione/specificazione dei criteri di attribuzione di punteggio ai titoli e quelli relativi alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi ai titoli di studio del ricorrente.

Parte dei richiamati documenti - e, in particolare, i verbali n. 15 del 25 ottobre 2022 e n. 28 del 17 gennaio 2023 impugnati con i presenti motivi aggiunti - sono stati **depositati**

in giudizio il 6 luglio u.s. dall'Amministrazione resistente (cfr. doc.ti 5-6 depositati da Formez P.A.), la quale ha rappresentato di aver inoltre fornito riscontro a mezzo PEC alla predetta istanza, chiedendo il preliminare pagamento dei diritti del servizio di accesso agli atti per l'ostensione della (ormai restante) documentazione.

Eppure, nonostante l'odierno ricorrente abbia provveduto al suddetto pagamento il 10 luglio u.s. (doc. 13), avendo interesse alla trasmissione dei documenti mancanti (in particolare, la risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica al quesito posto dalla Commissione esaminatrice in merito all'attribuzione dei punteggi ai titoli, allegata al verbale n. 28 del 17 gennaio 2023, e il/i verbale/i da cui risulta la valutazione dei titoli del Dott. Molinari con eventuali allegati), l'Amministrazione è rimasta completamente inerte, anche in ordine ai successivi e ripetuti solleciti trasmessi dal mese di luglio e, da ultimo, il 1° settembre u.s. (doc. 14).

Ciò detto, dai citati verbali si conferma quanto "sospettato" nel ricorso introduttivo dal Dott. Molinari, in merito alle ragioni dell'illegittimo mancato riconoscimento di un ulteriore punto ai tre titoli di Laurea di cui è in possesso (una Laurea Specialistica in Scienze economico-aziendali, una Laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale e una Laurea Magistrale in Giurisprudenza): infatti, a quanto consta anche dalla risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica al quesito sulla valutazione dei titoli, ancorché non conosciuta, la Commissione esaminatrice ha irragionevolmente attribuito un solo punto a chi è in possesso di una Laurea triennale e anche di una Laurea specialistica/magistrale (3+2), ritenendo che l'applicazione letterale dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, nella parte in cui prevede l'attribuzione di un solo punto "*per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale*", avrebbe prodotto una disparità di trattamento nei confronti dei candidati in possesso solo di una Laurea magistrale a ciclo unico o di vecchio ordinamento.

Dunque, anche in vista dell'udienza fissata al 28 novembre p.v., alla quale Codesto Ecc.mo T.A.R., preso atto del "filone" di contenzioso pendente attorno alle modalità di valutazione dei titoli del concorso in questione, ha rinviato la definizione della causa, il Dott. Molinari - per estrema cautela - si vede costretto a proporre i presenti motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'ATTRIBUZIONE DI UN SOLO PUNTO A COLORO CHE SONO IN POSSESSO SIA DI UNA LAUREA TRIENNALE SIA DI UNA LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

Come si è anticipato, i verbali n. 15 del 25 ottobre 2022 e n. 28 del 17 gennaio 2023, depositati in giudizio da Formez P.A. confermano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo del giudizio. Da tali verbali, infatti, risulta che la Commissione esaminatrice, in sede di determinazione degli ulteriori criteri di valutazione dei titoli, ha adottato la scelta – confermata dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – di disporre l'assegnazione di un solo punto a chi è in possesso di una Laurea triennale e anche di una Laurea specialistica/magistrale (3+2), anziché di due punti per ciascuna delle due Lauree, come invece espressamente previsto dal bando.

Secondo la Commissione, tale decisione sarebbe stata necessaria, poiché l'applicazione letterale dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, attribuendo la valutazione di un punto *“per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale”* avrebbe delineato una disparità di trattamento tra i candidati in possesso di una Laurea triennale e di una Laurea specialistica/magistrale (3+2), che avrebbero ottenuto due punti, e i candidati in possesso solo di una Laurea Magistrale a ciclo unico o di vecchio ordinamento, che avrebbero ottenuto un solo punto.

Tuttavia, il criterio di valutazione prescelto – solo apparentemente risolutivo dei rilievi sollevati dalla Commissione – si traduce di fatto in una scelta manifestamente illegittima, abnorme ed irragionevole per le ragioni di seguito illustrate.

In primo luogo, rinviando sul punto a quanto già ampiamente argomentato nel ricorso introduttivo, siffatta valutazione violerebbe la normativa sull'ordinamento universitario – correttamente applicata, invece, dal bando di concorso (art. 7, comma 3) – che, alla luce delle disposizioni del DM 22 ottobre 2004, n. 270 – modificative del DM 3 novembre 1999, n. 509 – riconosce autonomo valore alle diverse tipologie di titolo, tutte conseguite in esito ad un percorso formativo *ad hoc* e appositamente distinte in Laurea triennale, Laurea magistrale (anche intesa come precedente Laurea specialistica) e Laurea magistrale a ciclo unico.

Per giunta, inconferente sarebbe la motivazione del Dipartimento della Funzione Pubblica (di cui al verbale n. 28) di adottare il discusso criterio valutativo per

conformarsi all'analogia decisione precedentemente applicata per la valutazione dei titoli dei candidati al concorso per il diverso Profilo INF, in quanto comunque non sufficiente a giustificare, oltre che la manifesta e irragionevole violazione del bando e della normativa di settore, anche i principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, che si assume debbano indirizzare le commissioni d'esame nella specificazione dei criteri di valutazione dei candidati nelle prove concorsuali.

Si sottolinea, invero, che il criterio sposato dalla Commissione esaminatrice nel caso di specie finisce proprio per entrare in contraddizione con lo "spirito" che avrebbe invece dovuto guidarne la scelta e cioè quello di garantire parità di trattamento tra i singoli candidati: è infatti lampante come la decisione di attribuire un solo punto a chi è in possesso di una Laurea triennale e di una Laurea specialistica/magistrale (3+2), da una parte, e a chi è in possesso solo una Laurea magistrale a ciclo unico, dall'altra, comporti allo stesso tempo una **ingiustificata disparità di trattamento tra chi possiede, ad esempio, una sola Laurea triennale e chi, in aggiunta alla Laurea triennale, è in possesso - come il ricorrente - anche di una Laurea specialistica/magistrale, in quanto anche in ciascuno di questi ultimi due casi verrebbe allora irragionevolmente riconosciuta la stessa valutazione di un punto.**

Ebbene, nel vano tentativo di garantire un trattamento equo tra i candidati, la Commissione esaminatrice ha di fatto pregiudicato, violando il bando di concorso, la posizione del Dott. Molinari e di chi, come lui, possiede anche una Laurea specialistica/magistrale (in aggiunta ad una Laurea triennale), in quanto irragionevolmente equiparata a quella di un candidato in possesso solo di una Laurea triennale.

Dunque, per le suddette ragioni, la decisione di assegnare un solo punto a coloro che sono in possesso di una Laurea triennale e anche di una Laurea specialistica/magistrale, oltre a violare l'art. 7, co. 3, del bando, risulta manifestamente abnorme ed irragionevole.

Di conseguenza il ricorrente, avendo ingiustamente ottenuto solo due punti per le tre Lauree di cui è in possesso (una Laurea Specialistica in Scienze economico-aziendali, una Laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale e una Laurea Magistrale in Giurisprudenza), ha diritto al riconoscimento di un ulteriore punto (a norma dell'art. 7, comma 3, del bando) e, quindi, alla rimodulazione del punteggio complessivo di 25,875 in 26,875 punti, salendo in graduatoria dalla posizione n. 1062, attualmente

ricoperta come idoneo non vincitore, ad una delle posizioni ricomprese tra il n. 521 e il n. 597, come vincitore del concorso.

*

Sotto un ulteriore profilo, i suddetti verbali sono *in parte qua* illegittimi in quanto, confermando quanto già desunto e censurato nel ricorso introduttivo, la scelta di assegnare un solo punto a chi è in possesso di una Laurea triennale e anche di una Laurea specialistica/magistrale (3+2) si è di fatto riversata sugli atti contestati nel ricorso principale e, in particolare, sugli esiti della procedura concorsuale, inficiandone la legittimità per le ragioni rappresentate nel primo motivo di diritto che, ad ogni buon conto, si riporta integralmente:

“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97, CO. 2, DELLA COSTITUZIONE DEL DM 22 OTTOBRE 2004, N. 270, VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRATA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. MANCATA ASSEGNAZIONE DI TRE PUNTI IN RELAZIONE ALLE LAUREE IN POSSESSO DEL RICORRENTE.”

Secondo le disposizioni del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che ha introdotto modifiche al DM 3 novembre 1999, n. 509, in materia di ordinamento universitario, il titolo di “*Laurea*” è attribuito al corso di studi triennale, che consente l’acquisizione di 180 crediti formativi (art. 7, comma 1 DM 270/2004). Viene definita “*Laurea magistrale*”, in primo luogo, il titolo conseguito all’esito del percorso di specializzazione successivo alla Laurea che prevede l’acquisizione di ulteriori 120 crediti formativi (art. 7, comma 2, DM 270/2004). Mentre nel passaggio dal DM 509/1999 la Laurea non ha cambiato denominazione, il DM 270/2004 ha rinominato la precedente Laurea Specialistica come Laurea Magistrale. In secondo luogo, attualmente si intendono Lauree magistrali, anche sia le residue ipotesi di Laurea a ciclo unico (come quella in giurisprudenza), sia la Laurea a ciclo unico conseguita sotto la vigenza degli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/1999 (art. 13, comma 7, DM 270/2004).

Nel caso di specie, l’art. 7 del bando di concorso, rubricato “*Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito*”, al comma 3 prevede, tra l’altro, che “*Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale”.*

Come già anticipato, **il ricorrente è in possesso di tre titoli di laurea:**

- una Laurea Specialistica in Scienze economico-aziendali;
- una Laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
- una Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Invece, la Commissione esaminatrice ha assegnato al ricorrente solo due punti, violando così il bando di concorso. A riguardo, si è evidenziato in precedenza che la normativa sull’ordinamento universitario prevede diverse tipologie di titolo, tutte con autonomo valore. Il bando di concorso ha tenuto presente

tale disciplina assegnando un punto per ogni laurea, decisione peraltro coerente con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che riconosce alla Laurea magistrale conseguita all'esito della specializzazione **un valore aggiuntivo rispetto alla Laurea** (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 1739, ord. TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 7 dicembre 2021, n. 12613). Allo stato degli atti conosciuti dal ricorrente si può ipotizzare che la Commissione esaminatrice, invece, assegnando soli due punti, abbia voluto negare il valore della Laurea e/o della Laurea magistrale. Ma tale condotta viola il bando di concorso e i principi generali in materia.

Del resto, anche da un punto di vista sostanziale, è evidente che è corretto considerare la Laurea specialistica in Economia quale titolo "aggiuntivo/ulteriore", rispetto a quello della Laurea in Economia, con la consequenziale distinta attribuzione di punteggio. Infatti, la diversità sostanziale delle tre tipologie di corsi di laurea conseguiti dal Dott. Dario Molinari e presentati nella domanda di partecipazione emerge, ulteriormente, in relazione alle finalità sancite nel DM n. 270/2004, dove si afferma che il corso di Laurea "ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali" (art. 3, comma 4, DM n. 509/1999; art. 3, comma 4, DM n. 270/2004), mentre il corso di Laurea specialistica (art. 3, comma 5, DM n. 509/1999) e quello di Laurea magistrale (art. 3, comma 6, DM n. 270/2004) hanno "l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici".

Dunque, la Laurea ha un suo autonomo e specifico profilo: in particolare, si tratta di un titolo c.d. professionalizzante. Non a caso, proprio in seguito all'ottenimento di tale titolo, il ricorrente ha potuto svolgere il tirocinio come "Esperto contabile" (sezione B) presso lo studio di un dottore commercialista. Il Registro dei tirocinanti dell'Ordine dei commercialisti è infatti diviso in due sezioni: la "A" è dedicata a chi possiede la Laurea specialistica/magistrale, la "B", invece, a chi possiede la Laurea.

D'altra parte, ragionando diversamente, si realizzerebbe **una vistosa disparità di trattamento**. Basti pensare al caso di un candidato che abbia solo la Laurea di primo livello in Economia: ove si accettasse la ricostruzione che si presume abbia sposato la Commissione di concorso, sia lui, che ha solo una Laurea (per cui ha frequentato **un corso triennale**), che il Dott. Molinari, che ha, in aggiunta a tale Laurea anche una Laurea specialistica (per cui ha frequentato un ulteriore corso biennale, per una durata di **almeno cinque anni di studi**, con due discussioni di tesi finale), riceverebbero la **stessa valutazione** di un punto.

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta illegittima l'esclusione dalla valutazione dei titoli aggiuntivi di uno dei titoli di laurea posseduti dal ricorrente, giacché l'art. 7 del bando di concorso prevedeva l'attribuzione di un punto a ogni titolo e il ricorrente ne possiede tre distinti.

Pertanto, il ricorrente ha diritto, in ragione delle lauree di cui è in possesso, all'assegnazione di un ulteriore punto e, quindi, alla conseguente rimodulazione del punteggio complessivo di 25,875 in 26,875 punti, che gli consentirebbero di salire in graduatoria dalla posizione n. 1062, attualmente ricoperta in qualità di idoneo non vincitore, ad una delle posizioni ricomprese tra il n. 521 e il n. 597, risultando vincitore del concorso."

*

Inoltre, per quanto occorrer possa, si conferma l'interesse del Dott. Molinari all'accoglimento anche del secondo motivo di diritto del ricorso introduttivo, attinente all'illegittima mancata attribuzione del maggior punteggio ai quesiti situazionali n. 35 e n. 40 della prova scritta, e di seguito integralmente riproposto:

“II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA NEI QUESITI SITUAZIONALI N. 35 E N. 40 E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO AL RICORRENTE.

Con la presente censura si intende contestare un ulteriore e parallelo profilo di illegittimità della valutazione dell'Amministrazione che, in particolare, attiene alla predeterminazione e all'impostazione delle soluzioni dalla stessa assegnate ai quesiti situazionali n. 35 e n. 40 previsti per la prova scritta del concorso in esame.

Sebbene, infatti, l'Amministrazione goda di una ampia discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali e nella determinazione di criteri di valutazione e dei rispettivi punteggi, tale discrezionalità non può in ogni caso sfociare – come invece verificatosi in specie – nella manifesta illogicità ed irragionevolezza.

L'art. 6 del bando di concorso ha articolato la prova scritta in diversi quesiti a risposta multipla, tra i quali risultano anche otto quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Tali quesiti descrivono *“situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata”* (cfr. doc. 1, art. 6 del bando di concorso). Dunque, per ciascuna risposta è stato attribuito, in funzione del livello di efficacia, il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

Per i quesiti n. 35 e n. 40 il Sig. Molinari ha conseguito il punteggio rispettivo di 0,375, avendo in entrambi i casi scelto due soluzioni che l'Amministrazione ha valutato *“neutre”*, rispetto alle diverse opzioni dalla stessa indicate come maggiormente efficaci.

Tuttavia, tali opzioni risultano sintomatiche di una predeterminazione assolutamente irragionevole e fuorviante da parte della Commissione esaminatrice, che ha inevitabilmente indotto il ricorrente a prediligere soluzioni *“più ponderate”* e a conseguire per questo motivo un punteggio non pieno di 0,375 punti per ciascuno dei due quesiti.

In particolare, per il quesito n. 35 è stata formulata la seguente situazione lavorativa: *“ti accorgi che nella tua unità organizzativa non è tanto forte lo spirito di squadra, perché hai notato una divisione per gruppi apparentemente omogenei che dialogano poco:*

- *intervengo sui gruppi che dimostrano difficoltà a dialogare con gli altri, evidenziando l'importanza di aprirsi agli altri gruppi per rafforzare il lavoro di squadra;*
- *intervengo in plenario su come deve svolgersi l'organizzazione della nostra Funzione. È indispensabile puntare sull'unità e la condivisione operativa e degli obiettivi a livello di squadra;*
- *intervengo sui referenti dei singoli gruppi, affinché questi possano agire sui loro collaboratori”.*

Ebbene, il ricorrente ha ritenuto più efficace la prima opzione (*“intervengo sui gruppi che dimostrano difficoltà a dialogare con gli altri, evidenziando l'importanza di aprirsi agli altri gruppi per rafforzare il lavoro di squadra”*), mentre l'Amministrazione ha riconosciuto il massimo punteggio alla soluzione più arbitraria che favorisce un intervento in plenario (*“intervengo in plenario su come deve svolgersi l'organizzazione della nostra Funzione. È indispensabile puntare sull'unità e la condivisione operativa e degli obiettivi a livello di squadra”*).

Ancora, il quesito n. 40 prospettava la seguente situazione lavorativa: *“quando decidi di preparare una riunione con il tuo team, di solito ritieni indispensabile:*

- *avere un ordine del giorno ed un moderatore per evitare che alcune persone sottraggano tempo ai colleghi;*
- *inviare un invito coinvolgente e che identifichi bene il problema da affrontare;*
- *guidare la discussione, facendo in modo che non ci siano pareri troppo discordanti. Evitare che i conflitti interferiscano sulla riunione”.*

Anche in questo caso la risposta selezionata dal Sig. Molinari (*“guidare la discussione, facendo in modo che non ci siano pareri troppo discordanti. Evitare che i conflitti interferiscano sulla riunione”*) è stata valutata come “neutra” dall'Amministrazione che, invece, ha considerato più efficace la soluzione che predilige un atteggiamento rigoroso (*“avere un ordine del giorno ed un moderatore per evitare che alcune persone sottraggano tempo ai colleghi”*).

Considerato che la risposta più efficace, nell'ottica della funzionalità dei quesiti situazionali, è proprio quella che astrattamente corrisponde ad un comportamento del responsabile di tipo “proattivo” rispetto alla situazione presentata, cioè volto ad anticipare eventuali problematiche, prevederne le conseguenze e mettere in atto azioni finalizzate a contenere le criticità derivanti, appare evidente che le risposte considerate come tali dall'Amministrazione per i suddetti quesiti (*“intervengo in plenario su come deve svolgersi l'organizzazione della nostra Funzione. È indispensabile puntare sull'unità e la condivisione operativa e degli obiettivi a livello di squadra”* per il quesito n. 35 e *“avere un ordine del giorno ed un moderatore per evitare che alcune persone sottraggano tempo ai colleghi”* per il quesito n. 40) sembrano piuttosto prediligere un atteggiamento arbitrario. Le soluzioni indicate dall'Amministrazione, infatti, sono volte a incentivare un comportamento interventista e inadeguato, che non si ritiene ragionevole “premiare” con l'attribuzione del punteggio massimo.

Diversamente, appare efficace e meglio rispondente alla definizione di comportamento di tipo proattivo l'approccio scelto dal Sig. Molinari (*“intervengo sui gruppi che dimostrano difficoltà a dialogare con gli altri, evidenziando l'importanza di aprirsi agli altri gruppi per rafforzare il lavoro di squadra”* per il quesito n. 35 e *“guidare la discussione, facendo in modo che non ci siano pareri troppo discordanti. Evitare che i conflitti*

interferiscano sulla riunione” per il quesito n. 40), che predilige una maggiore interazione con il gruppo di lavoro, senza perdere di vista, al contempo, la posizione ricoperta. Ad esempio, con particolare riferimento al quesito n. 35, risulta tutt’altro che “neutra” la risposta data dal ricorrente, che manifesta l’intenzione di intervenire in prima persona, favorendo allo stesso tempo un approccio aperto al confronto tra i membri di ciascuna unità organizzativa per rafforzare lo spirito di squadra. Intervenire moderatamente, evidenziando l’importanza del dialogo tra colleghi senza imposizioni, non significa ottenere un risultato meno efficiente. Anzi, al contrario, è molto più probabile che un intervento autoritario sfoci in effetti distorsivi della serenità e produttività dei dipendenti nei luoghi di lavoro, rendendo questi ultimi vittime di un approccio eccessivamente rigido.

Orbene, nonostante l’ampia discrezionalità che connota la materia dei quesiti situazionali, quest’ultima non può sfuggire al sindacato del giudice amministrativo laddove si sia in presenza, come nel caso in questione, di macroscopici profili di illogicità ed irragionevolezza.

Peraltro, anche in altri casi simili a quello in specie, Codesto Ecc.mo TAR, pur riconoscendo l’esistenza di forti limiti al sindacato giudiziale sui quesiti situazionali, vertendosi in una materia connotata da amplissima discrezionalità (cfr. TAR Lazio, Sez. IV, 31 gennaio 2022, n. 1122), ha ritenuto che la risposta fornita dal ricorrente fosse maggiormente corrispondente alla definizione di comportamenti di tipo proattivo/adattivo. Pertanto, il Collegio ha ritenuto sussistenti le condizioni per censurare le valutazioni dell’Amministrazione, ravvisando profili di ambiguità suscettibili di indurre in errore i candidati nell’individuazione della risposta corretta (TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 30 maggio 2023, n. 9147; TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 6 aprile 2023, n. 5948).

In conclusione, anche nel caso in esame si ritiene che le scelte dell’Amministrazione siano illegittime, fuorvianti e contrarie ai criteri di logicità e ragionevolezza, motivo per il quale il ricorrente è stato indotto a scegliere soluzioni alternative – e comunque meglio rispondenti alla definizione di comportamento proattivo – ottenendo un punteggio inferiore.

Alla luce di quanto rappresentato, il punteggio della prova scritta del Sig. Molinari merita di essere rideterminato, in considerazione di + 0,75 punti complessivi per i due quesiti oggetto di gravame, da 23,875 punti a 24,625 punti.”

*

ISTANZA EX ART. 52, CO. 2, C.P.A.

Nel presente giudizio il contraddittorio risulta già integrato mediante notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo (la cui prova è stata depositata in atti il 31 agosto u.s.), autorizzata da Codesto Ecc.mo T.A.R. con ordinanza n. 5582/2023.

In ogni caso, ove Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenga necessario procedere all’integrazione del contraddittorio anche con riferimento al presente atto di motivi aggiunti, di volerne autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito

Internet dell'Amministrazione, come già autorizzata con la predetta ordinanza n. 5582/2023.

* * *

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R., accogliere il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati, con ogni altro effetto di legge.

Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, ivi incluso il rimborso del contributo unificato.

*

Si dichiara che la presente controversia concerne il pubblico impiego. Comunque, i presenti motivi aggiunti non introducono domande nuove e non costituiscono un ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente e sono, quindi, esenti dal pagamento del contributo unificato.

Roma, 21 settembre 2023

Avv. Bartolo Mancuso

Avv. Aurora Donato